

Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa – www.auge.it
SCUOLA NAZIONALE DI PROCEDURA



PREMESSA

- *Il presente lavoro non ha la pretesa di dare direttive certe, ma solo una meditata ricostruzione della nuova normativa, ringrazio pertanto il confronto avuto a Bologna il 22 novembre scorso con i colleghi e gli altri relatori, così l'incontro con i colleghi svoltosi presso l'U.N.E.P di Catania il 29 novembre e l'incontro con la d.ssa Acagnino e con gli esponenti del C.O.A. di Catania tenutosi il 02 dicembre a Catania.*

ART. 488, C.P.C.

FASCICOLO DELL'ESECUZIONE

- ***I c.*** – Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

***d.ssa D. Sbariscia
(G.E. presso il Tribunale di Bologna)***

- *Il G.E. ritiene che in caso di dichiarazione patrimoniale, estensione del pignoramento, deposito di preziosi ex art. 520 e nei provvedimenti circa la custodia non potendo il G.E. provvedere al di fuori di un fascicolo verrà comunque formato un fascicolo al quale si aggiungerà quanto verrà depositato dal creditore.*

d.ssa D. Sbariscia
(G.E. presso il Tribunale di Bologna)

- *Il G.E. ritiene che la cancelleria provvederà a controllare se il deposito del pignoramento a cura della parte istante sia eseguito nei termini di legge.*
- *Al fine di favorire l'operato della cancelleria (anche ai fini liquidazione della percentuale) ritengo opportuno che al margine o in calce all'atto siano indicati i seguenti dati:*

d.ssa D. Sbariscia
(G.E. presso il Tribunale di Bologna)

- *A) data della richiesta dell'esecuzione;*
- *B) se l'atto sia stato preceduto o meno da indagini ex art. 492 bis (per i Pign. presso III);*
- *C) il giorno della consegna al creditore istante dei titoli e del verbale.*

d.ssa Acagnino

(Presidente VI sez. Tribunale Catania)

- ***Il Pres. Acagnino puntualizzava che il G.E. non può provvedere al di fuori di un fascicolo. Poiché, pensando solo al pignoramento di denaro e/o preziosi, evidentemente non può farsi a meno di aprire un fascicolo ogni volta che il G.E. o la cancelleria siano coinvolti, allora la soluzione potrebbe essere quella di formare ogni volta una copia ad uso amministrativo (quindi conformizzata ma senza diritti) per far fronte ad eventuali richieste del G.E.***

ENTRATA IN VIGORE DELLA NOVELLA

- *Le nuove disposizioni si applicano a partire dai pignoramenti eseguiti a far data dall'11 dicembre 2014, questo perché ai sensi dell'art. 491, "l'espropriazione forzata inizia con il pignoramento" a prescindere che gli atti siano stati caricati a mod. C o C ter precedentemente.*

ENTRATA IN VIGORE DELLA NOVELLA

- *Un partecipante del convegno di Bologna si domandava del caso in cui un pignoramento presso terzi richiesto prima dell'11 dicembre, quindi con l'indicazione della competenza in base all'attuale formulazione dell'art. 26, II c. secondo il quale è competente il G.E. del luogo ove risiede il terzo debitore, notificato al momento dell'entrata in vigore della norma, quando sarà competente il G.E. del luogo di residenza del debitore ex art 26 bis.*

ENTRATA IN VIGORE DELLA NOVELLA

- *Ritengo che debba applicarsi il principio della c.d. perpetuatio iurisdictionis sancito dall'art. 5 del codice di rito.*
- *Se la prevalente giurisprudenza (Cass. 1399/84) ritiene che nei giudizi introdotti con atto di citazione il momento della proposizione della domanda coincide con la notifica al primo dei convenuti e non operi (Cass. 9535/13) il principio della scissione soggettiva dei termini*

ENTRATA IN VIGORE DELLA NOVELLA

- *..... ritengo tuttavia che il creditore istante non possa vedere frustrata la sua attività processuale sol perché l'ufficiale giudiziario abbia notificato dall'11 dicembre in poi.*
- *Quindi, a parere dello scrivente, se il momento dell'individuazione del foro competente rimane fissato al momento del deposito della richiesta esecutiva all'U.N.E.P. (da considerarsi quindi non quale non solo organo che materialmente esegue ma titolare della potestas*

ENTRATA IN VIGORE DELLA NOVELLA

- *..... esecutiva), le attività conseguenti alla esecuzione quali il deposito saranno disciplinate dalla normativa vigente al momento della notifica al primo dei terzi eseguiti.*
- *Il collega Giovanni De Filippo si interrogava sulla possibilità di esecuzione di un pignoramento presso terzi nel caso in cui il debitor debitoris risieda fuori dai confini nazionali visto che la competenza di radicherà presso*

ENTRATA IN VIGORE DELLA NOVELLA

- *.... Il domicilio o la sede del debitore.*
- *Ritengo che nell'esecuzione presso terzi anche il terzo subisca l'esecuzione (si definisce appunto come “terzo esecutato”) e quindi ai sensi dell'art. 32, II c. della Convenzione di Bruxelles del 27 sett. 1968 ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804 la competenza spetta al giudice del luogo di residenza dell'esecutato.*

ENTRATA IN VIGORE DELLA NOVELLA

- *Se quindi ai sensi delle vecchie regole uno debitore residente all'estero può essere citato avanti al G.E. del luogo ove risiede il terzo esecutato in Italia in quanto colà si radica la competenza, dal momento dell'entrata in vigore delle nuove norme questo non sarà più possibile in quanto secondo la nuova norma la competenza territoriale è quella del giudice di residenza del debitore principale che sta appunto all'estero.*

ART. 488, C.P.C.

FASCICOLO DELL'ESECUZIONE

- *L'articolo non è stato modificato pertanto le immissioni in possesso e tutti gli altri atti non espressamente compresi nella riforma continuano ad essere depositati come da regola generale.*

ART. 488, C.P.C.

FASCICOLO DELL'ESECUZIONE

- *La dichiarazione patrimoniale ed ovviamente il pignoramento in estensione devono essere depositati in cancelleria a mente dell'art. 488 c.p.c. a cura dell'uff. giud.*
- *Anche l'atto di sequestro conservativo, per il quale si applica la disciplina del pignoramento (artt. 677 e 678 c.p.c.), poiché presuppone l'apertura di un fascicolo non segue le nuove regole in tema di deposito.*

ART. 488, C.P.C.

FASCICOLO DELL'ESECUZIONE

- *Il pagamento a mani dell'Ufficiale giudiziario* (art. 494 c.p.c. ed art. 157 disp.att.c.p.c.) non è stato oggetto di riforma, pertanto verrà applicata la consueta procedura.

ART. 488, C.P.C.

FASCICOLO DELL'ESECUZIONE

- *Il fatto che al momento della dichiarazione patrimoniale potrebbe non essere ancora formato un fascicolo comporta soltanto che questo continuerà ad essere formato come da regola generale dal cancelliere. Il creditore, se vorrà coltivare la procedura, provvederà all'iscrizione a ruolo depositandovi i titoli.*

ART. 488, C.P.C.

FASCICOLO DELL'ESECUZIONE

- ***II c.*** – Il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con l'obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice.

ART. 488, C.P.C.

FASCICOLO DELL'ESECUZIONE

- *Il creditore, una volta depositato il pignoramento ed i relativi titoli, sarà ancora soggetto a tale norma?*
- *Permane l'obbligo del creditore di presentare l'originale ad ogni richiesta del giudice, ma la ratio della novella sta proprio nel liberare il creditore dalle limitazioni connesse al deposito.*

ART. 497, C.P.C.

CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO

- Il pignoramento perde la sua efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.

ART. 497, C.P.C.

CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO

- *I termini (15 / 30 gg.) dalla consegna del pignoramento al creditore si aggiungono oppure no al termine di cui all'art. 497 c.p.c.?*
- *No, quindi se il creditore ritira dall'ufficiale giudiziario il pignoramento al 90° giorno deve procedere in die al deposito.*

ART. 497, C.P.C.

CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO

- *Stante la norma di cui al quinto periodo del sesto comma dell'art. 518 c.p.c., non avrebbe alcun senso ai fini della tutela del debitore trattenere copia del verbale sino alla scadenza del termine di 90 gg. previsto dall'art. 497 c.p.c. se poi debba esservi aggiunto altro termine.*

ART. 518, VI C., C.P.C.

- *I periodo* - Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto.

avv. S. Callegaro (Presidente dell'Ordine degli avvocati di Bologna)

- *L'avv. Callegaro ritiene che con questa norma gli avvocati verranno onerati di ulteriori ed interminabili code al fine di conoscere l'esito e ritirare i titoli ed il verbale, auspica pertanto che la norma venga modificata nel senso che l'ufficiale giudiziario provveda a scansionare titoli e verbali e trasmetterli via P.E.C. al creditore istante.*

LA «CONSEGNA SENZA RITARDO»

- *La norma non obbliga l'ufficiale giudiziario a notificare il creditore procedente dell'esito dell'esecuzione a mezzo fax, mail o quant'altro (anche se trattasi di prassi valida e conforme allo spirito della norma).*
- *Né tanto meno l'ufficiale giudiziario può imporre alla parte istante di prendere in consegna materialmente titoli e verbale,*

LA «CONSEGNA SENZA RITARDO»

- *il creditore verrebbe così onerato di termini più brevi (15 /30 gg.) entro cui decidere se coltivare o meno l'azione esecutiva.*
- *Per “consegna senza ritardo” deve perciò intendersi la pronta possibilità per il creditore di ritirare presso l'U.N.E.P. i titoli ed il verbale.*
- *Niente di sostanzialmente diverso da quel che oggi accade (pur senza questa espressa previsione normativa) in caso di pignoramento negativo o mancato.*

ART. 518, VI C., C.P.C.

- *Il periodo* - Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna.

ART. 518, VI C., C.P.C.

- *III periodo* - La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
- *Ritengo che quale “avvocato del creditore” sia solo quello munito di procura e non il semplice domiciliatario che funge da mero nuncius.*

ART. 518, VI C., C.P.C.

- *IV periodo* - Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.
- *V periodo* - Sino alla scadenza del termine di cui all'art. 497 (90 gg.) copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore.

ART. 518, VI C., C.P.C.

- *Come può l'uff. giud. formare copia conforme di atti non più in suo possesso?*
- *La copia deve essere effettuata non appena eseguito il pignoramento o al momento della consegna del verbale. Le spese del bollo è opportuno che siano anticipate al momento della richiesta del pignoramento.*

ART. 518, VI C., C.P.C.

- *È opportuno che l'uff. giud. formi altra copia, non necessariamente conforme, del pignoramento in quanto a mente dei commi aggiunti all'art. 122 Ord. uff. giud. spetta una percentuale "in caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo".*

ART. 518, VI C., C.P.C.

- *Mentre dei beni dichiarati ex art. 492 rimane traccia perché la dichiarazione, come sopra detto, deve essere depositata in cancelleria,*

ART. 518, VI C., C.P.C.

- *dei beni sottoposti a pignoramento mobiliare, ai fini della richiesta della percentuale, potrebbe non rimanere traccia alcuna in quanto titoli e verbale vanno al creditore che potrebbe accordarsi separatamente con il debitore per desistere dalla procedura.*

ART. 518, VI C., C.P.C.

- *Per completezza, occorre ricordare che tutte le competenze dell'ufficiale giudiziario rientrano nella prescrizione presuntiva di un anno ex art. 2955, n. 4), cod. civ.*
- *Questa copia ulteriore potrebbe fungere da ricevuta della consegna al creditore.*

NECESSITÀ O MENO DI CONFORMITÀ

- *In questi giorni si è molto dibattuto se la copia per il debitore debba essere rilasciata con conformità o meno.*
- *Semplici fotocopie non possono garantire il diritti di difesa del debitore che dovrà corredare la propria opposizione davanti al G.E. con un atto che attesti la conformità al suo originale e non con un semplice pezzo di carta.*

NECESSITÀ O MENO DI CONFORMITÀ

- *Non esistono infatti copie che non siano conformi o autentiche, tutto il resto giuridicamente non ha alcuna rilevanza, quindi quando il legislatore ci parla di “**copia**”, quale che sia il suo supporto (cartaceo o informatico) necessariamente si riferisce a copie di cui sia attestata la conformità.*
- *Anche la d.ssa Acagnino riteneva che la copia per il debitore debba essere conforme.*

QUALE DIRITTO APPLICARE?

- *Ritengo (insieme al collega Pietro SARDANO – www.ufficialegiudiziario.eu) che debba essere applicato il diritto di conformità tramite applicazione di marca da bollo di € 9,21 sull'originale.*
- *Il nesso tra questa copia e l'attività di esecuzione ci richiama alla mente l'analoga vicenda del diritto di copia nell'attività di notifica.*

QUALE DIRITTO APPLICARE?

- *La Corte di Cassazione, I sez. civ., sent. 12516 del 30 marzo / 17 dicembre 1993 ha chiarito che per la propria attività di notificazione l'Ufficiale giudiziario può rilasciare copie “senza alcuna limitazione”.*

QUALE DIRITTO APPLICARE?

- *In seguito con Circolare del Ministero della Giustizia n. 14/94 del 07 luglio 1994 è stato ribadito che l'attività di rilascio copie da parte dell'Ufficiale giudiziario deve essere funzionale alle attività demandategli dalla legge e quindi in primo luogo l'attività notificatoria a cui possiamo oggi aggiungere questa introdotta con il sesto comma dell'art. 518 c.p.c.*

QUALE DIRITTO APPLICARE?

- *La circolare 25 febbraio 2005 Ministero della Giustizia D.O.G. Uff. VI Prot. N. 6/325/035/CA ha aggiunto che l'abrogazione dell'art. 125 del D.P.R. 1229/59 (che prevedeva la corresponsione di un apposito diritto di copia) disposta dall'art. 10 della legge 15. genn. 1991 n. 14 non crea alcun contrasto con la copia uso notifica in quanto l'eliminazione del diritto di copia è conseguenza della forfettizzazione ad opera della legge 14/91.*

QUALE DIRITTO APPLICARE?

- *Sempre la Circolare 25 febbraio 2005 continua indicando nell'art. 268 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la sedes materiae dell'attuale disciplina del diritto di copia secondo cui: "Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato 7 del presente testo unico"*

QUALE DIRITTO APPLICARE?

- *Tuttavia, stante la forfettizzazione ad opera della legge 14/91 per il rilascio delle copie ad uso notifica (ed analogicamente per tutte le attività funzionalmente connesse alle nostre attività come questa copia per il debitore) l'ufficiale giudiziario si limita ad esigere il diritto di certificazione di conformità, non anche il diritto di copia forfettizzato rientrante nella composizione del diritto di copia autentica previsto nell'allegato n. 7*

QUALE DIRITTO APPLICARE?

- *Le successive Circolare 27 luglio 2007 Ministero della Giustizia prot. N. 6/1200/035/2007/CA e Risposta a quesito 18 maggio 2012 prot. VI – DOG/1210/03-1/2012/CA nel ribadire il superiore orientamento hanno precisato che la copia del pignoramento immobiliare e la copia dell'ordinanza di convalida di sfratto e degli altri atti che non debbono essere notificati la parte richiedente è tenuta alla corresponsione anche del diritto di copia forfettizzato per le copie autentiche.*

QUALE DIRITTO APPLICARE?

- *Si deve quindi ritenere che in tutti i casi in cui la copia potrebbe essere rilasciata dalla cancelleria, il Ministero per omogeneità di esazione del tributo ha previsto che debba applicarsi la tariffazione relative al pagamento delle copie autentiche presso le cancellerie.*
- *Nei casi in cui, invece, la conformità della copia è connessa all'adempimento di una nostra esclusiva funzione occorra solamente il diritto di certificazione di conformità.*

CHI DEVE CORRISPONDERE IL TRIBUTO?

- *Ritengo (insieme alla d.ssa Acagnino ed al collega Sardano) che essendo il costo della conformità una diretta conseguenza di legge di una richiesta di parte istante, questa non si possa esimere dal corrispondere un deposito che tenga conto anche di questa spesa.*
- *Nel caso della ricezione della dichiarazione patrimoniale, il Ministero con Circolare 14 marzo 2007 D.O.G. Uff. VI prot. 6 / 381 / 035 / CA a seguito della riforma del 2006 ha ritenuto che tale attività dovesse gravare a carico del creditore, ritengo quindi di operare in analogia.*

ART. 518, VI C., C.P.C.

- *VI periodo* - Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

CASI IN CUI IL NUOVO DEPOSITO NON SI CONCILIA CON IL CONTESTO NORMATIVO

- *In caso di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) il debitore non troverà alcun fascicolo.*
- *Terzi creditori vedranno vanificato il loro diritto di intervento (artt. 498 – 500 c.p.c.) in caso di mancato deposito.*

CASI IN CUI IL NUOVO DEPOSITO NON SI CONCILIA CON IL CONTESTO NORMATIVO

- *In caso di pignoramento di denaro, titoli di credito ed oggetti preziosi ex art. 520 c.p.c. l'ufficiale giudiziario deve effettuare deposito in cancelleria, dove però non potrà essere formato fascicolo se non dopo il deposito dell'atto da parte del creditore.*

CASI IN CUI IL NUOVO DEPOSITO NON SI CONCILIA CON IL CONTESTO NORMATIVO

- *Il custode sia per quanto riguarda il suo compenso (artt. 65 e 522 c.p.c.), sia per quanto riguarda la sua sostituzione (art. 66 c.p.c.) non potrà fare riferimento ad alcun fascicolo dell'esecuzione fin tanto che il creditore non abbia proceduto al deposito.*

CASI IN CUI IL NUOVO DEPOSITO NON SI CONCILIA CON IL CONTESTO NORMATIVO

- *Il terzo esecutato ai fini dell'opposizione del terzo non può nemmeno venire in possesso della copia del verbale conservata dall'ufficiale giudiziario solo per il debitore. È pertanto evidente la lesione del suo diritto costituzionale di difesa.*

CASI IN CUI IL NUOVO DEPOSITO NON SI CONCILIA CON IL CONTESTO NORMATIVO

- *Il debitore non può rivolgersi direttamente ed immediatamente al G.E. fin tanto che non si sia formato un fascicolo dell'esecuzione. (ex art. 617 c.p.c. il termine perentorio per l'opposizione agli atti esecutivi è di 20 gg. dal primo atto di esecuzione). È pertanto evidente la lesione del suo diritto costituzionale di difesa.*

CASI IN CUI IL NUOVO DEPOSITO NON SI CONCILIA CON IL CONTESTO NORMATIVO

- *Il debitore che voglia costituirsi in cancelleria ai sensi dell'art. 492, II c., c.p.c., potrebbe non trovare alcun fascicolo*

LA *RATIO* DEL NUOVO DEPOSITO

- *Nel pignoramento mobiliare ed immobiliare il termine tra la consegna dell'uff. giud. all'avvocato e la consegna di questi in cancelleria è di 15 gg massimo.*
- *Invece per il pignoramento presso terzi è di 30 gg. e nel caso di cui all'art. 521 bis c.p.c. il termine di 30 gg. decorre dalla comunicazione dell'I.V.G. della consegna dell'automezzo.*

LA *RATIO* DEL NUOVO DEPOSITO

- *Come si spiega questa disparità tra pignoramenti e che invece per gli atti di immissione in possesso ed esecuzione di obblighi di fare nulla è cambiato?*
- *È palese che la spiegazione sta nell'evitare al creditore di coltivare procedure a cui non è minimamente interessato con relativi costi tributari.*

LA RATIO DEL NUOVO DEPOSITO

- *Perché questa violazione del sistema quando si sarebbe molto più semplicemente potuto prevedere che, una volta eseguito il pignoramento l'U.G. provvede a restituire i titoli alla parte istante (che avrebbe avuto tutto il tempo per decidere il da farsi senza limiti di termini capestro) ed a depositare lui il verbale in cancelleria come oggi accade per i pignoramenti presso terzi ed immobiliari?*

PIGNORAMENTI CARICATI A MOD. E

- *Nei pignoramenti richiesti a mod. E (pervenuti all'ufficiale giudiziario per posta ex artt. 104, III c. e 116, I c., n. 5) del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229) l'ufficiale giudiziario dovrà restituire per posta titoli e verbali alla parte creditrice che dovrà curarne il deposito in tempo. La restituzione dovrà avvenire con raccomandata A/R per poter documentare il giorno di consegna del plico contenente i titoli.*

ART. 521 BIS, C.P.C.

PIGNORAMENTO E CUSTODIA DI AUTOVEICOLI E RIMORCHI

- *V c.* – Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dallo avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

ART 521 BIS C.P.C.

PIGNORAMENTO E CUSTODIA DI AUTOVEICOLI E RIMORCHI

- **VI c.** – Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
- **VII c.** – Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.

ART. 543, IV C., C.P.C.

- *I periodo* – Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione.

ART. 543, IV C., C.P.C.

- ***Il periodo*** – Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna.

ART. 543, IV C., C.P.C.

- ***III periodo*** – La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

ART. 543, IV C., C.P.C.

- *IV periodo* – Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.

ART. 543, IV C., C.P.C.

- ***V periodo*** – Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

ART. 557, C.P.C.

Deposito dell'atto di pignoramento

- *I c., I p.* – Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

ART. 557, C.P.C.

Deposito dell'atto di pignoramento

- *I c., II p.* – La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

ART. 557, C.P.C.

Deposito dell'atto di pignoramento

- *I c., III p.* – Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento.

ART. 557, C.P.C.

Deposito dell'atto di pignoramento

- *I c., IV p.* – Nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

ART. 557, C.P.C.

Deposito dell'atto di pignoramento

- **II c.** – Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

ART. 159 BIS, DISP. ATT. C.P.C.

Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione

- La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto del pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.

ART. 164 TER, DISP. ATT. C.P.C.

Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo

- *I c.* - Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.

ART. 164 TER, DISP. ATT. C.P.C.

Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo

- ***Nel prevedere l'obbligo del creditore di comunicare al debitore ed al terzo la cessazione degli effetti del pignoramento, il legislatore non prescrive alcuna sanzione diretta.***
- ***La terminologia usata è del inappropriata, in realtà cessa l'efficacia del pignoramento e non il credito vantato.***

ART. 164 TER, DISP. ATT. C.P.C.

Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo

- ***Per quanto riguarda al terzo esecutato, questa dizione difficilmente accontenterà le banche le quali, oggi, pur cessando la validità del pignoramento senza iscrizione a ruolo prima dell'udienza, pretendono un provvedimento dell'A.G.***

ART. 164 TER, DISP. ATT. C.P.C.

Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo

- ***II c.*** – La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.

art. 16 BIS, II c. D.L. 18. 10. 12, N. 179 conv. L. 17. 12. 12 N. 221
Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

- **II c.** - Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione del comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. *A decorrere dal **31 marzo 2015**, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9 bis.*

**Collega, non subire
passivamente!**

**Difendi la tua
professionalità!**

**Iscriviti
all'A.U.G.E.!**

**W
la libera
professione!**

